



Tribunale di Pisa

UDIENZA del 21/07/2022

tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi

Alle ore 12:15 compaiono:

l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per XXXXX

l'avv. [REDACTED] per XXXXX XXXXX

Assistono all'udienza:

- dr. [REDACTED] ai fini della pratica forense

L'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento della eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, in forza della clausola compromissoria, depositando note spese. Chiede la distrazione delle spese in quanto antistatario, non avendo ricevuto compensi ed avendo anticipato le spese.

Discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

L'avv. [REDACTED] evidenzia che la clausola compromissoria si riferisce alla interpretazione e applicazione del contratto, sottolinea che l'attività della parte non mai stata contestate e che pertanto la clausola non opera nel settore nel quale è maturato il credito, chiede quindi che il giudice dichiari la propria giurisdizione e che dichiari valido e d efficace il decreto già opposto. In denegata ipotesi chiede la compensazione delle spese.

L'avv. [REDACTED] rileva che il contratto *inter partes* è stato risolto di fatto per mutuo consenso in quanto avrebbe avuto scadenza al 31/12/2021, mentre l'ingegnere ha emesso fatture solo fino a febbraio 2021.

L'avv. [REDACTED] espone che il contratto stato risolto perché la controparte non pagava.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.

Il giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi





Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

Sezione Unica

In nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi
nella causa n° 3813/2021 tra le parti:

Opponente: **XXXXXX** (C.F. XXXXXX), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in XXXXXX, Via [redacted], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. [redacted] (C.F. [redacted]) e dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pisa, [redacted]

Opposto: **XXXXXX XXXXXX** (C.F. XXXXXX), nato a Palermo il XXXXXX, residente in [redacted] (PI), elettivamente domiciliato in Pisa, Via [redacted], nello studio dell'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), che lo rappresenta e difende

all'udienza del 21/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

XXXXXX ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1198/2021, emesso dal Tribunale di Pisa all'esito del giudizio monitorio rubricato al numero di ruolo generale 1415/2021.





A sostegno della opposizione, XXXXX ha dedotto: che nel mese di gennaio del 2019 ha instaurato un rapporto di consulenza e sviluppo con XXXXX XXXXX, con la finalità di ottimizzare l'organizzazione aziendale e di sviluppare la propria attività sul territorio; che con il contratto di competenze tecniche esterne sottoscritto in data 30/01/2019, le parti hanno regolato l'oggetto dell'attività prestata dall'opposto, la durata della collaborazione, i rapporti economici e tutte le altre condizioni; che con un successivo *addendum* del 27/05/2019, le parti hanno esteso l'oggetto dell'attività prestata dall'opposto (includendovi il progetto *Get Web Next Generation*) nonché la durata (fino al 31/12/2021), mantenendo inalterate tutte le altre condizioni contrattuali originariamente previste; che i progetti ai quali ha collaborato l'opposto non hanno, tuttavia, apportato alcun vantaggio all'opponente, causandole, anzi, consistenti danni; che l'art. 11 del contratto di competenze tecniche contiene una clausola compromissoria, in base alla quale le controversie in merito all'esecuzione del conferimento dell'incarico debbono essere risolte mediante un arbitro rituale, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., con l'indicazione del foro di XXXXX quale sede del Collegio arbitrale; che, se il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, l'opponente può sempre eccepire la competenza arbitrale nell'ordinario giudizio di cognizione conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo; che l'opposto ha chiesto la corresponsione del compenso in relazione a un'attività che non ha svolto o, comunque, non ha svolto secondo le previsioni contrattuali; che dalla stessa ricostruzione dell'opposto offerta in sede monitoria emerge con chiarezza che il professionista non ha adempiuto al contratto di competenze tecniche esterne, il quale, all'art. 3 dell'*addendum* del 27/05/2019, prevedeva la scadenza al 31/12/2021; che la società opponente ha contestato all'opposto la risoluzione del contratto *ex art.* 1454 c.c., alla luce dei gravi inadempimenti di quest'ultimo; che, inoltre, si verificata, nel caso di specie, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, giacché è chiara la volontà comune delle parti di porre fine al rapporto contrattuale; che l'Ing. XXXXX ha interrotto la fatturazione delle proprie prestazioni a partire dal mese di febbraio 2021, laddove il contratto di competenze tecniche esterne aveva la sua scadenza al 31/12/2021.

L'opponente, con il proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha anche promosso domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni pattuite.



Si costituito in giudizio l'Ing. XXXXX, il quale, a sostegno delle proprie ragioni, ha rappresentato: che la tutela monitoria è azionabile in sede giudiziale anche in presenza di una valida clausola compromissoria; che la clausola compromissoria di cui si discute attiene a contestazioni relative all'interpretazione e/o esecuzione del contratto, mentre il giudizio monitorio atteneva al pagamento di fatture mai contestate dall'opponente; che per quanto concerne il progetto *Get Web Next Generation*, l'opposto, pur vedendosi riconosciuto un ruolo direzionale nell'ambito dello stesso, era privo delle necessarie risorse, giacché il piano iniziale era quello di affidare lo sviluppo a società terze (nel caso di specie, la società [REDACTED] di Milano); che soltanto agli inizi del 2020, l'amministratore delegato della società opponente ha deciso di affidare direttamente all'opposto l'incarico di mettere a punto, nel breve periodo, un sistema di *routing* che andasse ad integrare *Get Web*; che il nuovo sistema di *routing*, denominato *Snake*, è stato rapidamente testato e immesso nel mercato sulla base di un'esclusiva decisione dell'amministratore delegato della società opponente; che l'opposto ha continuamente lamentato la mancanza di risorse per la progettazione, evidenziando le criticità delle scelte aziendali adottate dall'opponente; che non risulta pervenuta alcuna diffida ad adempiere *ex art. 1454 c.c.* nei suoi confronti; che per quanto concerne la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, ha interrotto la fatturazione dal marzo del 2021 in quanto era proprio l'opponente ad essere inadempiente all'obbligo di pagamento delle fatture fino ad allora emesse; che l'opponente ha, invece pagato le fatture senza mai contestare niente all'opposto fino al settembre del 2020.

L'opposizione meritevole di accoglimento in rito.

Ai sensi dell'art. 11 del contratto di competenze tecniche esterne sottoscritto dalle parti in data 30/01/2019, *“Impresa e Commissionario dichiarano fin d'ora che eventuali contestazioni che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente conferimento d'incarico saranno risolte unicamente attraverso un arbitrato rituale, ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c., indicando XXXXX come sede del Collegio arbitrale”*.

Altresì, ai sensi dell'art. 4 dell'*addendum* sottoscritto dalle parti in data 27/05/2019, *“[l]e parti stabiliscono di mantenere inalterata la remunerazione prevista nel precedente contratto, a cui si rimanda anche per quanto non espressamente ivi indicato”*.

In forza del contratto sottoscritto dalle parti in data 30/01/2019 l'opposto si obbligato a svolgere, in favore dell'opponente, attività di consulenza tecnica finalizzata alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale e industriale di progetti specificamente individuati dall'opponente.



Quest'ultima, dal canto suo, si impegna a remunerare l'attività prestata dall'opposto attraverso il versamento periodico di determinate somme di denaro, dietro presentazione di fattura da parte dell'opposto.

In ragione dell'inadempimento di XXXXX, l'opposto ha chiesto ingiunzione di pagamento delle fatture emesse e rimaste insolute, al fine di ottenere l'esecuzione del contratto sottoscritto con l'opponente.

Trattasi, pertanto, di fattispecie sussumibile nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di cui si discute, atteso che la controversia attiene alla esecuzione del contratto.

In tema di competenza arbitrale, *“se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi”* (Cass. civile, Sez. VI, ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 819 *ter*, comma 1, ultimo periodo c.p.c., l'opponente ha tempestivamente sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale adito in ragione della convenzione di arbitrato.

Pertanto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Pisa in favore del Collegio arbitrale così come individuato dalle parti ai sensi dell'art. 11 del contratto di competenze tecniche esterne sottoscritto dalle parti in data 30/01/2019.

Deve, inoltre, applicarsi al caso di specie l'istituto della *traslatio iudicii* - invocato dall'opposto - giacché la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 19/07/2013, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 619 *ter* c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.

Potrà, pertanto, ai fini della salvezza degli effetti processuali e sostanziali della presente domanda, avvenire la riassunzione della causa davanti al Collegio arbitrale nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.

Per quanto concerne, invece, il giudizio di merito incardinato dinnanzi a questo Tribunale, le spese di lite sono liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge, in ragione del fatto che





non vi è stata istruttoria e che causa è decisa in rito nella forma semplificata di cui all'art.
281 *sexies* c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, accogliendo l'opposizione di [REDACTED]
S.r.l., dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale; revoca il decreto
ingiuntivo n. 1198/2021 emesso dal Tribunale di Pisa.

Assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Collegio arbitrale.

Condanna XXXXX XXXXX a pagare le spese di lite di XXXXX liquidate in € 6.000,00,
oltre accessori di legge.

Pisa, 21/07/2022

Il giudice
Dr.ssa Laura Pastacaldi

Arbitrato in Italia

